

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 173 del 10/11/2004

Deliberazione n. 173 del 10/11/2004 legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

La presentazione di offerte identiche in rilevante entità da parte di imprese in sede di gara costituisce un indice significativo della volontà, comune a quasi tutti i concorrenti, di condizionare la media ed è un sintomo di una prassi imprenditoriale rivolta, probabilmente, ad alterare il risultato delle gare, con finalità estranee a quelle di una sana ed effettiva competizione. La fattispecie in esame genera, dunque, fondati sospetti in ordine alla sussistenza della turbativa d'asta ex art. 353 c.p. che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione penale si qualifica come reato di pericolo, in quanto la turbata libertà degli incanti sussiste quando viene alterato il regolare svolgimento della gara attraverso mezzi e strumenti variamente individuati da detta norma penale.

Deliberazione n. 173 del 10/11/2004 legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Indetta una gara di appalto di lavori pubblici, sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di consultare il Casellario informatico, istituito dall'Autorità ex art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.. L'omissione di detto obbligo può costituire fonte di responsabilità, non esclusa quella per danni allorquando ne derivi un pregiudizio nei confronti di qualcuna delle imprese partecipanti. In presenza di annotazione nel Casellario, a carico di un'impresa partecipante alla gara, relativa alla commissione di reati incidenti sull'affidabilità morale o professionale, di cui all'art. 75, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la stazione appaltante può procedere o meno all'esclusione dell'impresa stessa, potendo esercitare, al riguardo, il proprio potere discrezionale di apprezzamento dell'effettiva incidenza dei reati segnalati sulla moralità e affidabilità dell'impresa medesima. Esula, invece, dal giudizio discrezionale della stazione appaltante la questione se l'impresa abbia reso nell'anno anteriore la pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (art. 75, comma 1, lett. h) del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.). In quest'ultimo caso, infatti, l'esclusione è doverosa e residua la sola verifica dell'inclusione della data del bando nell'annualità.